Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 13 agosto 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 luglio 1954, n. 613.

Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito delle ritenute sulla paga dei graduati e militari di truppa dell'Esercito puniti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 39, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, l'importo delle ritenute operate, ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, sulla paga dei graduati e militari di truppa puniti di camera di punizione semplice e di camera di punizione di rigore, è devoluto a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4487.

Art. 2.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera di cui al precedente art. 1 è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 17 luglio 1954, n. 614.

Nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari degli uscieri di conciliazione che hanno esercitato, per un tempo determinato, le funzioni di ufficiali giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli uscieri di conciliazione che alla data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, hanno esercitato per almeno due anni, anche non continuativamente, le funzioni di ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 9 del

testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, possono, entro i limiti dell'organico, e nel termine di cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, su proposta del Presidente della Corte d'appello competente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 31 luglio 1954, n. 615.

Abrogazione della legge 31 marzo 1953, n. 148, punti dal I al IV.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I punti I, II, III, IV della legge 31 marzo 1953, numero 148, sono abrogati.

L'elezione della Camera dei deputati si effettua con l'osservanza delle disposizioni previste dal testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e dal punto V della legge sopracitata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 31 luglio 1954, n. 616.

Proroga al 31 ottobre 1954 del termine stabilito con la legge 26 giugno 1954, n. 341, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1954-55.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogato al 31 ottobre 1954 il termine stabilito con la legge 26 giugno 1954, n. 341, per l'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1954-55, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, già presentato alle Assemblee legislative.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ed ha effetto dal 1° settembre 1954.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 6 agosto 1954, n. 617.

Istituzione di un'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita a favore dello Stato una addizionale del 20 per cento ai diritti erariali riscossi su tutti i proventi dei pubblici spettacoli, delle manifestazioni sportive e dei trattenimenti di qualsiasi specie, ivi comprese le entrate derivanti dalle scommesse, comunque e dovunque offerte al pubblico.

Art. 2.

L'addizionale verrà accertata, liquidata e riscossa sulla base dei borderò compilati per l'applicazione dei diritti erariali, dalla Società italiana degli autori ed editori, alle condizioni stabilite dall'art. 1 della convenzione, approvata con decreto del Ministro per le finanze del 17 novembre 1951, per la riscossione dei diritti stessi, con i quali l'addizionale verrà comulata agli effetti della determinazione dell'aggio.

Nei casi in cui sia ammesso il pagamento dei diritti erariali in somma fissa, l'addizionale verrà stabilita in ragione del 20 per cento di detta somma.

Quando ricorra la concessione di abbuoni previsti da norme particolari, l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero ammontare del diritto erariale al lordo dell'abbuono.

Gli abbuoni stessi non si applicano sull'addizionale istituita con la presente legge.

Art. 3.

Per la repressione delle trasgressioni alle disposizioni della presente legge e la risoluzione delle relative controversie si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Nei casi, per altro, in cui il trasgressore incorra, per il medesimo fatto, in penalità per il mancato pagamento sia dei diritti erariali sia dell'addizionale, di cui alla presente legge, si applica una sola pena pecuniaria.

Art. 4.

L'addizionale di cui all'art. 1 sarà versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro provvederà ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 6 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 618.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente autonomo denominato « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo » ed approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visti la domanda di riconoscimento dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo, e lo schema dello statuto approvato dagli enti partecipanti;

Ritenuta l'opportunità dell'iniziativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo denominato « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo ».

E' approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1954

EINAUDI

VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 17. — CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo »

Denominazione e scopo Sede

Art. 1.

E' costituito con sede in Palermo l'Ente autonomo denominato « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo ». Tale Ente ha i seguenti scopi:

1) organizzare annualmente una fiera campionaria a carattere internazionale interessante tutti i rami della produzione, mettendo in particolare evidenza la possibilità e le realizzazioni della economia isolana:

2) organizzare, in epoche diverse da quelle della fiera campionaria, mostre speciali dirette a favorire l'agricoltura, l'industria ed il commercio della Regione.

Istituti, Enti e persone che partecipano alla costituzione dell'Ente

Art. 2.

Partecipano alla costituzione dell'Ente e contribuiscono alla formazione del patrimonio dello stesso nella misura e nei modi stabiliti dalle singole Amministrazioni:

a) il comune di Palermo;
b) il Banco di Sicilia;
c) la Cassa di risparmio V. E.;
d) la Camera di commercio di Palermo.

Patrimonio

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dalle erogazioni degli enti di cui al precedente art. 2;
b) dal patrimonio dell Ente Fiera del Mediterraneo già rilevato dal Comitato promotore di cui all'atto 23 luglio 1946 in notar Giuseppe Angilella di Palermo;
c) da eventuali lasciti e donazioni;
d) dalle quote delle eventuali eccedenze attive dei singoli esercizi finanziari secondo quanto disposto dall'art. 16.

Gestione

Art. 4.

Alle spese di gestione l'Ente provvede:

a) con gli interessi attivi del patrimonio;
b) con il ricavato delle manifestazioni fieristiche per il noleggio degli stands e la vendita dei biglietti nonchè con il ricavato di altre iniziative e concessioni connesse alla Fiera;
c) con eventuali contributi di enti e persone.

Organi dell'Ente

Art. 5.

Gli organi amministrativi dell'Ente sono:

a) il presidente;
b) il Consiglio generale;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori.

Art 6.

Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio e su designazione dell'Assessore per l'industria e commercio della Regione siciliana; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Egli è il legale rappresentante dell'Ente; presiede il Consiglio generale e la Giunta e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, provvede a tutto quanto è necessario per assicurare la continuità amministrativa dell Ente.

Art. 7.

Il Consiglio generale è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro per l'industria e commercio, d'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana:

a) da quattro membri in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato e precisamente da uno del Ministero dell'industria e commercio, uno del Ministero dell'agricoltura e foreste, uno del Ministero del commercio estero, uno del Ministero del tesoro;

b) da un rappresentante del Commissariato per il turismo;

c) da quattro membri in rappresentanza della Regione e cioè: uno in rappresentanza della Presidenza del Governo regionale, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e commercio, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale delle finanze;

d) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo;

e) da un rappresentante del comune di Palermo;

f) da un rappresentante del Banco di Sicilia;

g) da un rappresentante della Cassa di risparmio V. E.;

h) da un rappresentante dell'organizzazione delle Camere di commercio della Sicilia;

i) da un rappresentante dell'organizzazione regionale dei commercianti;

l) da un rappresentante dell'organizzazione regionale degli industriali;

m) da un rappresentante dell'organizzazione regionale degli agricoltori;

n) da un rappresentante dell'organizzazione regionale degli artigiani;

o) da un rappresentante dell'organizzazione regionale dei dirigenti aziende industriali e commerciali;

p) da un rappresentante dei lavoratori della provincia di Palermo, designato dal competente Assessorato regionale.

Ove non esistano o non siano funzionanti organizzazioni regionali, la designazione verrà fatta dalle rispettive organizzazioni provinciali di Palermo.

I componenti del Consiglio generale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nel caso di vacanza di posto, gli enti competenti provvederanno alle nuove designazioni. La durata in carica del nuovo eletto sarà quella del membro cui è succeduto.

Le cariche di presidente e di componenti il Consiglio generale sono gratuite.

Art. 8.

Spetta al Consiglio generale di:

a) fissare le direttive dell'Ente;

b) deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

c) deliberare sugli atti che comportano trasformazioni del patrimonio dell'Ente non previste in bilancio;

d) deliberare lo stato giuridico e le norme di assunzione del personale nonchè l'organico ed il trattamento economico del medesimo;

e) approvare i regolamenti interni di gestione.

Art. 9.

Il Consiglio generale si raduna in seduta ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo nei termini di cui al successivo art. 15.

Straordinariamente può essere convocato tutte le volte che il presidente e la Giunta lo ritengano opportuno ovvero ne facciano richiesta cinque componenti.

Le sedute del Consiglio generale sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione, con la presenza di almeno quattro di essi.

La seconda convocazione deve aver luogo non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione.

Le deliberazioni sono rese valide con la maggioranza assoluta degli intervenuti.

Degli affari trattati e delle deliberazioni adottate, viene redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 10.

La Giunta esecutiva è formata oltre che dal presidente da quattro altri componenti il Consiglio generale, e precisamente dai rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio, della Cassa di risparmio V. E. del Banco di Sicilia e della Camera di commercio di Palermo.

La durata in carica della Giunta è quella stessa del Consiglio.

Art 11.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) provvedere all'ordinaria amministrazione dell'Ente ed alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) approvare il programma delle manifestazioni predisposto dal segretario generale;

c) formare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale;

d) esercitare, in casi di assoluta urgenza, i poteri del Consiglio generale salvo ratifica di questo nella seduta immediatamente successiva.

Art. 12.

La Giunta esecutiva si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne venga richiesto da almeno due dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute o delle deliberazioni valgono le norme previste dall'art. 9 per il Consiglio generale.

Art. 13.

Il segretario generale è nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio di intesa con l'Amministrazione regionale siciliana, sentito il Comitato permanente di cui alla legge 5 dicembre 1932, n. 1734, su proposta che vien fatta dal presidente dell'Ente dopo di aver sentito il Consiglio generale.

Egli è capo del personale e degli uffici e funziona da segretario del Consiglio generale e della Giunta esecutiva.

Art. 14.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque membri effettivi e due supplenti nominati dal Ministero dell'industria e commercio d'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana.

I membri effettivi rappresentano rispettivamente il Ministero dell'industria e commercio, l'Assessorato regionale per l'industria e commercio, la Sezione di controllo della Corte dei conti presso la Regione siciliana, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo ed il comune di Palermo.

Il rappresentante del Ministero dell'industria e commercio riveste le funzioni di presidente del Collegio dei revisori.

I due membri supplenti sono nominati su designazione rispettivamente del Banco di Sicilia e della Cassa di risparmio V E.

Il Collegio dei revisori dei conti ha i poteri e gli obblighi stabiliti dal Codice civile per i sindaci delle società per azioni, in quanto non siano modificati dallo statuto. Esso ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva. Il Consiglio generale determina l'indennità da corrispondere ai membri del Collegio. I revisori durano in carica tre anni.

Esercizio finanziario — Bilancio preventivo — Conto consuntivo

Art. 15.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo. Non più tardi del 30 novembre di ciascun anno la Giunta esecutiva deve presentare al Consiglio un preventivo per il nuovo esercizio. Il conto consuntivo di gestione deve essere presentato dal Consiglio della giunta esecutiva entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo debbono essere previamente esaminati dal Collegio dei revisori e corredati da una sua relazione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, accompagnati dalle deliberazioni del Consiglio generale, debbono essere sottoposti entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio generale al Ministero dell'industria e commercio il quale approva o meno d'intesa con l'Amministrazione della Regione siciliana.

Sono altresì soggette all'approvazione del Ministero dell'industria e commercio d'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana le deliberazioni che impegnano l'Ente per più di un esercizio finanziario e quelle che dispongono storni di spese da capitolo a capitolo, nonchè le deliberazioni concernenti il regolamento, l'organico e il trattamento economico del personale.

Art. 16.

Le eccedenze attive nette di ciascun esercizio, dedotti gli ammortamenti e la retribuzione al capitale di partecipazione nei limiti del 5 per cento in ragion d'anno, saranno devoluti:

l'80 per cento per la costituzione della riserva;

il 20 per cento a disposizione del Consiglio per gli scopi dell'Ente.

Scioglimento del Consiglio generale

Art. 17.

Il Ministro per l'industria e il commercio d'intesa con la Amministrazione regionale siciliana, in casi eccezionali e nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, può affidarne la Amministrazione straordinaria ad un commissario che nominerà con un decreto.

Scioglimento dell'Ente

Art. 18.

L'Ente può sciogliersi con decisione del Consiglio generale adottata da almeno quattro quinti dei suoi componenti, o essere sciolto per determinazione del Ministro per l'industria e commercio d'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana per constatata impossibilità funzionale e assoluta deficienza finanziaria.

In caso di scioglimento la Giunta esecutiva assume la gestione della liquidazione patrimoniale dell'Ente Per gravi motivi il Ministro per l'industria e del commercio d'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana, potrà affidare tale gestione ad un commissario liquidatore.

Il Ministro per l'industria e commercio
VILLABRUNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954, n. 619.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia Beato Pio X Sommo Pontefice e Confessore, in località San Marco del comune di Conegliano (Treviso).

N. 619. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vittorio Veneto in data 29 settembre 1952, relativo all'erezione della parrocchia Beato Pio X Sommo Pontefice e Confessore, in località San Marco del comune di Conegliano (Treviso) ed il Beneficio della stessa parrocchia viene autorizzato ad accettare una donazione, consistente in alcuni appezzamenti di terreno; inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica dell'ente Chiesa Beato Pio X Sommo Pontefice e Confessore sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 161. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 620.

Erezione in ente morale della Cassa di mutuo soccorso per il personale dell'Università di Catania.

N. 620. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa di mutuo soccorso per il personale della Università di Catania viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 23. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 1954.

Determinazione del contingente dei salariati temporanei non di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena, per l'esercizio finanziario 1952-53.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'esercizio finanziario 1952-53, per il Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, il contingente dei salariati non di ruolo (temporanei);

Considerato che siffatto contingente dev'essere ragguagliato alla esatta entità numerica dei salariati in servizio;

Atteso che detti salariati assommano complessivamente a 652 unità, cifra questa suscettibile di diminuzione, allorquando risulteranno perfezionati i provvedimenti di inquadramento degli operai che beneficeranno delle disposizioni di cui all'art. 21 della menzionata legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente dei salariati non di ruolo, per gli Istituti di prevenzione e di pena, dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, è determinato per l'esercizio finanziario 1952-53 nel numero di seicentocinquantadue unità, di cui il quindici per cento dev'essere riservato agli operai non di ruolo che possono essere classificati nella prima categoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PELLA

Il Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia
AZARA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1954
Registro n. 94, foglio n. 207

(3957)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1954.

Modificazione dell'art. 5 dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Ferrovia centrale umbra, con sede in Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835, contenente disposizioni per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, che modifica la legge suddetta;

Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e relativi allegati, concernente la disciplina del trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 1063, contenente modificazioni al regio decreto suddetto;

Visto lo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Ferrovia centrale umbra, esercitata dalla Società italiana strade ferrate del Mediterraneo, con sede di esercizio a Perugia, approvato con regio decreto 13 luglio 1933, n. 1369;

Vista la nota in data 20 marzo 1954, n. 900 (05), con la quale il Ministero dei trasporti ha comunicato che sia l'Azienda sia il dipendente personale hanno proposto l'aumento del numero dei propri rappresentanti effettivi e supplenti, rispettivamente da quattro a sei, in seno alla Commissione amministratrice della Cassa di soccorso suddetta;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta proposta;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 5 dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Ferrovia centrale umbra, esercitata dalla Società italiana strade ferrate del Mediterraneo, con sede di esercizio a Perugia, è modificato come segue:

« La gestione della Cassa è affidata ad una Commissione amministratrice costituita da n. 6 commissari effettivi e n. 6 commissari supplenti, in rappresentanza per metà dell'Azienda e per metà del personale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1954.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

(3842)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1954.

Proroga della delega conferita al Presidente della Giunta regionale sarda ad esercitare talune funzioni amministrative di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visti i decreti Presidenziali 19 maggio 1949, n. 250, e 19 maggio 1950, n. 327, contenenti norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 5 settembre 1951, n. 1067;

Visto il proprio decreto 26 giugno 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 161 del 17 luglio 1953, con cui, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 5 settembre 1951, n. 1067, fu conferita al Presidente della Giunta regionale sarda la delega ad esercitare talune funzioni amministrative di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1953-54;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la suddetta delega fino al 30 giugno 1955;

Decreta:

E' prorogata fino al 30 giugno 1955 la delega concessa al Presidente della Giunta regionale sarda col decreto Ministeriale 26 giugno 1953, relativa alla facoltà di approvare, su conforme parere degli Organi tecnici locali, i piani ed i progetti per la esecuzione delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè di assumere gli impegni di spesa e disporre i pagamenti relativi nei limiti delle somme stanziate per la Sardegna nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1954
Registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 220. — PALADINI

(3956)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1954.

Nomina del liquidatore e di un componente del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di Sinopoli (già Cassa rurale « Santa Maria delle Grazie » di Sinopoli), società cooperativa in nome collettivo, con sede in Sinopoli (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la deliberazione assembleare del 29 dicembre 1938, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Sinopoli (già Cassa rurale « Santa Maria della Grazie » di Sinopoli) società cooperativa in nome collettivo avente sede a Sinopoli (Reggio Calabria);

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1949, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375, l'avv. Vincenzo Gentile è stato nominato liquidatore ed il tenente col. Giuseppe Romeo componente il Collegio sindacale della predetta Cassa;

Considerato che l'avv. Gentile ed il ten. col. Romeo hanno declinato i mandati loro affidati, per cui occorre provvedere alla loro sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Francesco Guida fu Pietro, è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Sinopoli (già Cassa rurale « Santa Maria delle Grazie » di Sinopoli), società cooperativa in nome collettivo avente sede in Sinopoli (Reggio Calabria) e l'ing. Marcello Alati di Antonino è nominato componente il Collegio sindacale della Cassa stessa, ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione rispettivamente dei signori avv. Vincenzo Gentile e ten. col. Giuseppe Romeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 luglio 1954

Il Ministro: GAVA

(3743)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 33 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.639.882 (lire unmilioneseicentotrentanovemilaottocentoottantadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Candela (provincia di Foggia) della superficie di ettari 17.48.09 espropriati nei confronti della ditta SUSANNA Giulia fu Nicola, maritata De Miranda e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2574, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 9 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.635.000 (lire unmilioneseicentotrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 338 Agricoltura), è stata determinata in lire 798.548 (lire settecentonovantottomilacinquecentoquarantotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Irsina (provincia di Matera) della superficie di ettari 30.71.34, espropriati nei confronti della ditta TAMBURRINI Luigi fu Giovanni e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2140, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 12 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 795.000 (lire settecentonovantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11 foglio n. 242 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.764.489 (lire unmilionesettecentosessantaquattromilaquattrocentoottantanove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lecce (provincia di Lecce) della superficie di ettari 71.92.32, espropriati nei confronti della ditta TARANTINI Rosaria fu Raffaele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2456, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 337 Agricoltura), è stata determinata in lire 2.219.691 (lire duemilioniduecentodiciannovemilaseicentonovantuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Matera (provincia di Matera) della superficie di ettari 24.33.87, espropriati nei confronti della ditta TORRACA Carolina fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3303, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.215.000 (lire duemilioniduecentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 275 Agricoltura), è stata determinata in lire 29.173.428 (lire ventinovemilionicentosettantatremilaquattrocentoventotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Canosa (provincia di Bari) della superficie di ettari 340.28.53, espropriati nei confronti della ditta TOZZOLI Giuseppe fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 835 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 13 settembre 1951 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n 34 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.208.587 (lire unmilioneduecentoottomilacinquecentoottantasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Melendugno (provincia di Lecce) della superficie di ettari 12.97.18, espropriati nei confronti della ditta TRESCA Luigi di Vincenzo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2586, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 9 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.205.000 (lire unmilioneduecentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 336 Agricoltura), è stata determinata in lire 2.270.281 (lire duemilioniduecentosettantamiladuecentoottantuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Montescaglioso (provincia di Matera) della superficie di ettari 63.57.31, espropriati nei confronti della ditta VENEZIA Gemma fu Domenico, maritata Nicotera e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la

trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 25 giugno 1952, n. 948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 173 del 20 luglio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.270.000 (lire duemilioniduecentosettantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 36 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.551.286 (lire unmilionecinquecentocinquantunomiladuecentottantasei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lecce (provincia di Lecce) della superficie di ettari 14.87.92, espropriati nei confronti della ditta VALLESE Antonio fu Ferdinando e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2171, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841 del complessivo valore nominale di L. 1.550.000 (lire unmilionecinquecentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n 37 Agricoltura), è stata determinata in L. 268.335 (lire duecentosessantottomilatrecentotrentacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Nardò (provincia di Lecce) della superficie di ettari 4.98.42, espropriati nei confronti della ditta VENTURI Antonio fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 del 7 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950. n. 841, del complessivo valore nominale di L. 265.000 (lire duecentosessantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 38 Agricoltura), è stata determinata in lire 4.553.960 (lire quattromilionicinquecentocinquantatremilanovecentosessanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Nardò (provincia di Lecce) della superficie di ettari 72.80.30, espropriati nei confronti della ditta VENTURI Antonio e Carlo fu Ferrante e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione specale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950. n. 841, del complessivo valore nominale di L. 4.550.000 (lire quattromilionicinquecentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 335 Agricoltura), è stata determinata in lire 902.087 (lire novecentoduemilaottantasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Matera (provincia di Matera) della superficie di ettari 9.40.49, espropriati nei confronti della ditta VOLPE Immacolata e Felicetta fu Pasquale e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto del Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2182, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 900.000 (lire novecentomila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 39 Agricoltura), è stata determinata in lire 28.001.830 (lire ventottomilionimilleottocentotrenta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Brindisi (provincia di Brindisi) della superficie di ettari 62.93.41, espropriati nei confronti della ditta ZACCARIA Luigi fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania- Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2518, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 del 7 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 28.000.000 (lire ventottomilioni) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 334 Agricoltura), è stata determinata in lire 3.943 885 (lire tremilioninovecentoquarantatremilaottocentottantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cerignola (provincia di Foggia) della superficie di ettari 44.34.31, espropriati nei confronti della ditta Eredi di ZEZZA Alfonso fu Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3314, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.940.000 (lire tremilioninovecentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3808)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 2 agosto 1951, 25 agosto 1952 e 21 luglio 1953, nella zona di Castelnuovosotto (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 292, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 agosto 1951, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 21 agosto 1952 e 25 luglio 1953, nella zona di Baiso (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 1156, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 agosto 1952, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 28 luglio 1953, nella zona di Reggio Emilia, Albinea e Quattro Castella, dell'estensione di ettari 1300, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 29 luglio 1953, nella zona di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 575, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 18 agosto 1953, nella zona di Reggio Emilia, località Villa Massenzatico, dell'estensione di ettari 515, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 30 luglio 1953, nella zona di Villaminozzo (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 1100, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

(3856)

Revoca di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Cossato (Vercelli) della estensione di ettari 1217, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 aprile 1950, viene revocata.

La zona di ripopolamento e cattura di Fossato di Vico (Perugia), di cui ai decreti Ministeriali 21 giugno 1950 e 25 luglio 1953, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 giugno 1950, viene revocata.

Anche i terreni, di proprietà dei signori Fabbri, Calandrini Adolfo e Domenico, della superficie di ettari 1.98.00, situati entro il perimetro della suddetta zona di ripopolamento e cattura, vengono restituiti alla libera caccia.

(3857)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Le signorine Vittoria, Luisa, Giulia ed Alma Sabatini, in qualità di coeredi del defunto loro congiunto Raffaello Sabatini, hanno chiesto il rilascio di un certificato sostitutivo del diploma di laurea in giurisprudenza al Sabatini rilasciato dalla Università di Torino in data 28 aprile 1914, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1912-1913.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(3921)

Avviso

Nel foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 7 dicembre 1953, n. 281, figura l'avviso (a pagamento) n. 9427, col quale si dà notizia da parte del notaio Pietro Pomar di Roma che, con atto del 24 novembre 1953, è stata « fondata solennemente la Università internazionale degli studi professionali G. Marconi », con sede in via Panetteria 15, di cui sarebbe rettore certo prof. Alceste Barba.

Il Ministero della pubblica istruzione comunica che a tale sedicente Università non può riconoscersi alcuna qualificazione universitaria e che nessun valore giuridico hanno nè possono avere i titoli da essa eventualmente rilasciati.

(3922)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1954, è stato respinto il ricorso in via straordinaria prodotto il 5 luglio 1950 dall'ispettore generale Giani dott. ing. Eugenio, avverso la mancata valutazione ai fini degli aumenti periodici di stipendio del periodo in cui, anteriormente alla effettiva promozione al grado 5°, egli rivestì temporaneamente il grado medesimo quale incaricato della direzione dei servizi tecnici di stima presso la Delegazione economico-finanziaria per la liquidazione dei beni di proprietà dei cittadini germanici rimpatrianti e degli allogeni tedeschi emigranti dall'Alto Adige in Germania.

(3858)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 12 agosto 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,76
1 dollaro canadese	»	643,—

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,33

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania .	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo) . .	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale) .	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A) .	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1a pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Ric. Red. 5% Se ie 21	2857	2.500 —	Augusto Veturia fu Augusto, moglie di Galeota Armando di Cesare, dom. in Napoli vincolata per dote con usufrutto vitalizio a Camenen *Marie* fu Egidio vedova Augusto.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Camenen *Maria* fu Egidio vedova Augusto.
Id. Serie 26	2858	12.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 45	2859	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 47	2860	4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 49	2861	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 55	2862	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 57	2863	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id Se ie 76	2864	22.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 84	2865	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 90	2866	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 16	2856	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5% (1935)	220457	9.300 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Ric. Red. 5%	6387	5.000 —	*Giannotti* Delfina di Luigi, moglie di Motta Luigi fu Ermanno, dom. in Castigliole Saluzzo (Cuneo).	*Gianotti* Delfina, ecc., come contro.
B. T N. 5% (1949) Serie A	1909	150 —	Cadeo Gian Carlo fu *Eugenio*, minore, sotto la patria potestà della madre Cirino Carmela fu Giuseppe vedova Cadeo, dom. a Milano.	Cadeo Giancarlo fu *Giovanni Battista*, minore sotto la patria potestà della madre, ecc., C. C.
B. T. N. 4% (1951) Serie A I	1255	80 —	Cadeo Giancarlo fu *Giovanni Battista Eugenio*, minore, ecc., come sopra.	Cadeo Giancarlo fu *Giovanni Battista*, minore, ecc., come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	224929	4.991 —	Mazza *Adele* di Filippo, moglie di Vittorio Bollati, dom. in Novara, vincolato.	Mazza *Maria Anna Giuseppa Marcellina Adele Rosa* di Filippo, come contro.
Rend. 5% (1935)	19897	4.405 —	Pierani Giovanni Antonio fu Gino, minore, sotto la patria potestà della madre Pellicari *Albina* vedova Gino Pierani, dom. a Foligno (Perugia).	Pierani Giovanni Antonio fu Gino, minore, sotto la patria potestà della madre Pellicari *Eugenia Albina* vedova Gino Pierani, dom. a Foligno (Perugia).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 luglio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(3847)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data 23 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Grimaldi Giuseppe fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 4 % (1951) — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5328 — Data: 19 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Garra Giuseppe fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — capitale L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1117 — Data: 30 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Banca Nazionale del Lavoro Cagliari — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 124.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 990 — Data: 26 febbraio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Gordini Eraldo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data: 12 gennaio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Barbarito Rocco fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) Capitale L. 10.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30 — Data: 8 marzo 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Frosinone — Intestazione: Petrocco Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 968 — Data: 12 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari Intestazione: Banca Nazionale del Lavoro Cagliari — Titoli del Debito pubblico — Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 294.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 2961 — Data: 11 marzo 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Peluso Francesco fu Gabriele — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 10.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1689 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Catullo Giovanni fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 luglio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(3846)

BANCA D'ITALIA

Avviso di rettifica

Nella situazione al 30 giugno 1954, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 24 luglio 1954, nella colonna dell'ATTIVO:

alla voce «Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato» la cifra di L. 30.439.644.320,09 deve intendersi rettificata in L. 30.439.644.420,09;

alla voce «Spese» in luogo di L. 14.412.386. 98,52 leggasi L. 14.412.386.498,52.

(3981)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina dei componenti la Commissione giudicatrice del concorso per titoli a quattro posti di preparatore nel ruolo tecnico subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1954, registro n. 2, foglio n. 30, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a quattro posti di preparatore nel ruolo tecnico subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

E' nominata la seguente Commissione giudicatrice del concorso per titoli a quattro posti di preparatore nel ruolo tecnico subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria, bandito con il decreto Ministeriale 26 ottobre 1953, citato nelle premesse:

Presidente:
Scandura dott. Antonino, direttore capo divisione.

Membri:
Gaggi dott. Luigi, direttore capo divisione;
Bonessi dott. Silvio, capo sezione.

Funzionerà da segretario della Commissione il dott. Giacomo Blasio, 1° segretario nel Ministero.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi stabiliti dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1954
Registro n. 13, Agricoltura e foreste, foglio n. 236. — PALADINI

(3861)

PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 120575 Div. 3ª del 31 gennaio 1953, relativo al concorso, per titoli ed esami, a diciannove posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1952, modificato con decreto prefettizio n. S/560 Div. 3ª del 30 gennaio 1954;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa, relativa a trecentoventisette concorrenti risultate idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per diciannove posti di ostetrica condotta di cui alle premesse:

1. Gandolfi Zuma punti 70,15 su 100
2. Magnani Giuseppina » 68,60 »
3. Quarantani Maria » 66,25 »

4. Mancadori Amelia punti 65,10 su 100
5. Arienti Giuseppina » 64,87 »
6. Brivio Maria » 63,75 »
7. Gelmi Luigia » 63,55 »
8. Colombo Eugenia » 62,80 »
9. Ferraretti Anna » 61,50 »
10. Varalli Pierina » 61,15 »
11. Biancardi Maria » 61,00 »
12. Rauccio Rita » 60,92 »
13. Tajè Ezia » 60,87 »
14. Riboni Amelia » 60,35 »
15. Pariani Albina » 59,50 »
16. Trisoglio Antonia » 59,45 »
17. Tacchi Maria » 58,82 »
18. Lombardo Carmela » 58,75 »
19. Varesi Severina » 58,42 »
20. Rosa Olga » 58,35 »
21. Maiocchi Adriana » 58,10 »
22. Toso Rosa » 57,80 »
23. Cabellini Carmela » 57,75 »
24. Jacobone Lauretta » 57,67 »
25. Borgese Maria » 57,62 »
26. Crenna Maddalena » 57,60 »
27. Petralli Maria, nata nel 1911 » 57,30 »
28. Colombo Maria Rina, nata nel 1917 » 57,30 »
29. Onesti Bice » 57,20 »
30. Brindani Pierina » 57,15 »
31. Pilla Pierina » 57,00 »
32. Toselli Agrippina » 56,90 »
33. Tosi Giuseppa » 56,72 »
34. Annovazzi Luigia » 56,50 »
35. Margiaria Anna Luigia » 56,45 »
36. Zanella Emilia » 55,80 »
37. Pallaoro Prassede, nata nel 1911 » 55,60 »
38. Colnaghi Luigia, nata nel 1919 » 55,60 »
39. Malvicini Angiolina » 55,52 »
40. Carini Maria » 55,45 »
41. Folli Ada, nata nel 1914 » 55,40 »
42. Allois Eugenia, nata nel 1916 » 55,40 »
43. Casali Neta, nata nel 1921 » 55,40 »
44. Nuti Anna Maria, nata nel 1926 » 55,40 »
45. Fogliani Rosa » 55,25 »
46. De Franceschi Irma » 55,20 »
47. Munari Deodata » 55,15 »
48. Vallenzasca Elsa » 55,05 »
49. Valtancoli Anita » 54,70 »
50. Grimandi Ines » 54,65 »
51. Ferrari Pierina » 54,55 »
52. Pisoni Giovanna » 54,50 »
53. Boiocchi Giuseppa » 54,25 »
54. Vidale Lucia » 54,20 »
55. Martani Maria » 53,85 »
56. De Gasperi Tecla » 53,75 »
57. De Lorenzi Caterina » 53,60 »
58. Torselli Adalgisa » 53,57 »
59. Biginelli Andreina » 53,45 »
60. Benedini Ismene » 53,40 »
61. Fornili Aldina, nata nel 1914 » 53,25 »
62. Milani Giuseppina, nata nel 1920 » 53,25 »
63. Guerzo Giuseppina » 53,20 »
64. Martinelli Elisabetta » 53,17 »
65. Bosso Anna Maria » 53,10 »
66. Trotti Adelina » 53,05 »
67. Zecchin Margherita » 53,00 »
68. Sala Teresa » 52,95 »
69. Lora Anna, nata nel 1916 » 52,90 »
70. Gironi Luisa, nata nel 1922 » 52,90 »
71. Bertocchi Elisa » 52,80 »
72. Tracco Olga, nata nel 1919 » 52,65 »
73. Aldrovrandi Dina, nata nel 1926 » 52,65 »
74. Locatelli Giulia, nata nel 1921 » 52,55 »
75. Maggi Vittorina, nata nel 1925 » 52,55 »
76. Carretti Jvonne » 52,45 »
77. Ferrari Norma, nata nel 1913 » 52,35 »
78. Valbusa Giuseppina, nata nel 1927 » 52,35 »
79. Chiodero Palmira » 52,20 »
80. Garue Natalina, nata nel 1920 » 51,95 »
81. Burrafato Ninfa, nata nel 1923 » 51,95 »
82. Todisco Giuseppa, nata nel 1916 » 51,75 »
83. Stella Pierina, nata nel 1924 » 51,75 »
84. Petrali Pierina » 51,65 »
85. Biazzi Iride » 51,60 »
86. Brambilla Maria punti 51,57 su 100
87. Avogadro Alessandra » 51,55 »
88. Redeghieri Adele » 51,50 »
89. Andreoli Rosa » 51,45 »
90. Schiatti Zefirina » 51,40 »
91. Mandrini Wanda, nata nel 1925 » 51,35 »
92. Spinelli Pasqua, nata nel 1927 » 51,35 »
93. Pedrazzini Angela » 51,30 »
94. Fiorentini Teresa » 51,25 »
95. Protti Elena » 51,15 »
96. Zuccheri Lidia, nata nel 1925 » 50,95 »
97. Camminati Alba, nata nel 1927 » 50,95 »
98. Andreani Maria, nata nel 1921 » 50,90 »
99. Conter Giulia, nata nel 1927 » 50,90 »
100. Melli Gina » 50,87 »
101. Vesentini Maria, nata nel 1918 » 50,85 »
102. Gioia Emma, nata nel 1923 » 50,85 »
103. Raggi Maria, nata nel 1927 » 50,85 »
104. Zampatti Giuseppina, nata il 22 febbraio 1923 » 50,75 »
105. Crippa Luigia, nata il 23 agosto 1923 » 50,75 »
106. Dozio Veronica, nata nel 1926 » 50,75 »
107. Casadio Gaddoni Ornella » 50,60 »
108. Federici Emilia » 50,55 »
109. Capelli Alessandrina, nata nel 1921 » 50,50 »
110. Verri Pierina, nata nel 1930 » 50,50 »
111. Toscano Ines » 50,40 »
112. Maja Luigia » 50,25 »
113. Vicino Liliana, nata nel 1922 » 50,20 »
114. Castelli Santina, nata nel 1923 » 50,20 »
115. Pezzetta Pasqua » 50,15 »
116. Pizzoccheri Giuseppa, nata nel 1925 » 50,10 »
117. Porro Marina, nata nel 1931 » 50,10 »
118. Lombardi Pierina, nata nel 1926 » 50,05 »
119. Lucchi Luciana, nata il 30 gennaio 1927 » 50,05 »
120. Panizzolo Nefeide, nata il 9 aprile 1927 » 50,05 »
121. Ferrarini Novella, nata nel 1925 » 50,00 »
122. Giani Gisella, nata nel 1932 » 50,00 »
123. Papetti Martina » 49,95 »
124. Zonzi Ida » 49,92 »
125. Ferri Pierina » 49,90 »
126. De Bernardi Venon Francesca » 49,80 »
127. Pazzali Lanfranca, nata nel 1913 » 49,75 »
128. Dosio Ada, nata nel 1921 » 49,75 »
129. Albieri Stella » 49,70 »
130. Vailati Facchini Angela » 49,65 »
131. Granata Teresa, nata nel 1921 » 49,60 »
132. Pasteris Ester, nata nel 1923 » 49,60 »
133. Trentarossi Edda » 49,50 »
134. Durantini Pierina » 49,32 »
135. Ferrarini Alessandra, nata nel 1920 » 49,15 »
136. Vioni Cesarina, nata nel 1922 » 49,15 »
137. Nodari Antonia, nata nel 1926 » 49,15 »
138. Buzzoni Maria Teresa, nata nel 1930 » 49,15 »
139. Fedeli Ida » 49,12 »
140. Borsellini Alessandrina, nata nel 1922 » 49,05 »
141. Luppini Ida, nata nel 1924 » 49,05 »
142. Canetti Carmela » 48,90 »
143. Lucchini Giovanna, nata nel 1919 » 48,80 »
144. Venanzoni Giuseppina, nata nel 1921 » 48,80 »
145. Gelsomini Mafalda » 48,65 »
146. Silvestrini Liana » 48,55 »
147. Vailati Facchini Giulia, orfana di guerra » 48,50 »
148. Casagrande Amelia » 48,50 »
149. Carnelli Regina » 48,45 »
150. Bruni Elena, nata l'11 febbraio 1927 » 48,40 »
151. Diana Ida, nata il 9 aprile 1927 » 48,40 »
152. Mazzucchelli Maria, nata nel 1914 » 48,25 »
153. Maestri Maria, nata nel 1929 » 48,25 »
154. Castelletti Maria, nata nel 1926 » 48,20 »
155. Tengattini Rosa, nata nel 1929 » 48,20 »
156. Lombardi Velia, nata nel 1920 » 48,15 »
157. Maccabruni Maria, nata nel 1921 » 48,15 »
158. Grisa Giuseppina, nata nel 1927 » 48,15 »
159. Ferro Elvira, nata nel 1914 » 48,10 »
160. Barbano Anita, nata nel 1917 » 48,10 »
161. Maestroni Andreina, nata nel 1920 » 48,10 »
162. Ghirelli Rosa, nata nel 1926 » 48,10 »
163. Tossani Imelde, nata nel 1916 » 48,00 »

164. Guffanti Luigia, nata nel 1920 punti 48,00 su 100
165. Morganti Adele, nata nel 1925 » 48,00 »
166. Rovelli Maria, nata nel 1926 » 48,00 »
167. Cilona Ina, nata il 12 febbraio 1928 » 48,00 »
168. Nicoletti Teresa, nata il 3 ottobre 1928 » 48,00 »
169. Ghidotti Maria, nata il 5 ottobre 1931 » 48,00 »
170. Cecilioni Lina, nata il 23 dicembre 1931 » 48,00 »
171. Minonzio Rosalia » 47,80 »
172. Visconti Giuseppina » 47,75 »
173. Gualini Maria, nata nel 1924 » 47,60 »
174. Bonoris Giuditta, nata nel 1930 » 47,60 »
175. Panelli Ermelinda, nata il 18 maggio 1923 » 47,45 »
176. Caccia Giuseppina, nata il 22 settembre 1923 » 47,45 »
177. Contini Rita, nata nel 1925 » 47,45 »
178. Vagni Luigia » 47,40 »
179. Marocchi Itala, nata nel 1923 » 47,30 »
180. Bidone Luciana, nata nel 1929 » 47,30 »
181. Ronchi Carolina, nata nel 1930 » 47,30 »
182. Porro Armida, nata nel 1931 » 47,30 »
183. Splodi Angela » 47,25 »
184. Festa Andreina, nata nel 1925 » 47,15 »
185. Lazzari Olga, nata nel 1930 » 47,15 »
186. Zilli Adele, nata nel 1924 » 47,00 »
187. Romanò Bruna, nata nel 1929 » 47,00 »
188. Carini Bianca, nata nel 1931 » 47,00 »
189. Demarosi Luisa » 46,95 »
190. Nittardi Giovanna » 46,85 »
191. Silvestro Sandra » 46,80 »
192. Cola Maria, nata nel 1919 » 46,75 »
193. Capra Margherita, nata il 7 maggio 1922 » 46,75 »
194. Pasello Leonilde, nata il 5 settembre 1922 » 46,75 »
195. Novara Bruna, nata nel 1924 » 46,70 »
196. Lomagno Anna, nata nel 1928 » 46,70 »
197. Lozio Luigia » 46,60 »
198. Tunesi Maria » 46,45 »
199. Rossi Dolores » 46,40 »
200. Crotti Giordana, nata nel 1919 » 46,30 »
201. De Guio Elsa, nata nel 1926 » 46,30 »
202. Vismara Angela, nata nel 1919 » 46,25 »
203. Belloni Giovanna, nata nel 1925 » 46,25 »
204. Anselmi Giuseppina » 46,20 »
205. Ronchi Maria » 46,15 »
206. Cremonesi Cristina » 46,10 »
207. Mellini Eda, nata nel 1921 » 46,00 »
208. Pasquale Margherita, nata nel 1931 » 46,00 »
209. Andreoli Ebe » 45,95 »
210. Nava Giuseppina, nata nel 1919 » 45,80 »
211. Fantin Anna, nata nel 1924 » 45,80 »
212. Pesce Venera, nata nel 1928 » 45,80 »
213. Marzorati Maria, nata nel 1912 » 45,75 »
214. Sterni Emilia, nata nel 1921 » 45,75 »
215. Carugati Fausta, nata nel 1925 » 45,75 »
216. Rognoni Elisa, nata nel 1931 » 45,75 »
217. Reina Francesca » 45,60 »
218. Passerini Monica, nata nel 1922 » 45,55 »
219. Panaro Maria, nata nel 1924 » 45,55 »
220. Sterni Pierina, nata nel 1926 » 45,55 »
221. Ferrario Rosa Anna, nata nel 1922 » 45,45 »
222. Volpi Ottavia, nata nel 1928 » 45,45 »
223. Contini Maria Anna, nata nel 1925 » 45,40 »
224. Reccagni Carolina, nata nel 1928 » 45,40 »
225. Guglielmetto Muggion Anna, nata nel 1928 » 45,35 »
226. Albini Elza, nata nel 1929 » 45,35 »
227. Negri Nennella » 45,30 »
228. Corbani Barbara, nata nel 1919 » 45,25 »
229. Morrone Giuseppina, nata nel 1927 » 45,25 »
230. Caselli Pompea » 45,15 »
231. Prina Ginevra, nata nel 1919 » 44,75 »
232. Grassi Virginia, nata nel 1923 » 44,75 »
233. Sforzini Elide, nata nel 1925 » 44,75 »
234. Anelli Maria » 44,65 »
235. Damoni Cesarina, nata nel 1920 » 44,50 »
236. Mattiola Carla, nata nel 1926 » 44,50 »
237. Almici Jole, nata nel 1928 » 44,40 »
238. Ferro Bruna, nata nel 1929 » 44,40 »
239. Sbarsi Maria, nata nel 1930 » 44,40 »
240. Taino Caterina punti 44,37 su 100
241. Raschi Celestina » 44,35 »
242. Buffa Maria » 44,25 »
243. Fontanini Igea » 44,20 »
244. Gargantini Maria » 44,10 »
245. Scotti Anna » 44,05 »
246. Galimberti Eva, nata nel 1919 » 44,00 »
247. Griffi Clotilde, nata nel 1923 » 44,00 »
248. Benucci Rosa » 43,90 »
249. Fumagalli Irene » 43,75 »
250. Colombi Angela » 43,65 »
251. Scansetti Teresa » 43,60 »
252. Brunella Carlotta, nata nel 1919 » 43,50 »
253. Mascherpa Elisa, nata nel 1929 » 43,50 »
254. Basilio Giuseppina, nata nel 1922 » 43,40 »
255. Zacchetti Delia, nata nel 1926 » 43,40 »
256. Zanaboni Angela, nata nel 1927 » 43,40 »
257. Parodi Lorenzina, nata nel 1923 » 43,30 »
258. Sesana Maria, nata nel 1926 » 43,30 »
259. Garghentini Giuseppina » 43,20 »
260. Deambrogio Luigina » 43,10 »
261. Ceretta Norina » 43,05 »
262. Brusetti Teresa, nata il 17 agosto 1921 » 43,00 »
263. Belotti Santina, nata il 5 giugno 1931 » 43,00 »
264. Papi Angiolina, nata nel 1923 » 42,75 »
265. Bellini Alessandra, nata nel 1924 » 42,75 »
266. Bossini Luisa » 42,60 »
267. Pesciarelli Elvia, nata nel 1925 » 42,40 »
268. Brambilla Clara, nata il 14 novembre 1926 » 42,40 »
269. Cavagnera Lucia, nata il 16 novembre 1926 » 42,40 »
270. Crippa Wanda, nata nel 1930 » 42,30 »
271. Faina Novari Anna Maria, nata nel 1931 » 42,30 »
272. Ticozzelli Antonia » 42,15 »
273. Negri Letizia, nata nel 1927 » 42,05 »
274. Sarasso Carla, nata nel 1928 » 42,05 »
275. Tagliabue Maria, nata nel 1924 » 42,00 »
276. Bonetti Maria Teresa, nata nel 1925 » 42,00 »
277. Braguti Franca, nata nel 1927 » 42,00 »
278. Morè Giuseppina, nata nel 1929 » 42,00 »
279. Stagnati Dina, nata l'8 gennaio 1930 » 42,00 »
280. Cardello Gianluisa, nata il 1° agosto 1930 » 42,00 »
281. Gianini Rita, nata il 20 gennaio 1931 » 42,00 »
282. Cigolini Fausta, nata il 7 agosto 1931 » 42,00 »
283. Cappelletti Luigia, nata il 6 maggio 1923 » 41,90 »
284. Fiazza Ester, nata il 17 dicembre 1923 » 41,90 »
285. Delli Zotti Wanda » 41,85 »
286. Vergani Luigia » 41,60 »
287. Jandolo Tommasina » 41,55 »
288. Petrocchi Miranda » 41,50 »
289. Locatelli Maria » 41,30 »
290. Ceccon Ledra » 41,25 »
291. Foletti Antonietta » 41,02 »
292. Pavesi Rosanna » 41,00 »
293. Volta Norma » 40,75 »
294. Bontacchio Rita » 40,60 »
295. Candiani Ines » 40,40 »
296. Livelli Paola » 40,20 »
297. Pisaroni Rosa, nata nel 1925 » 40,10 »
298. Ferrari Giuseppina, nata nel 1932 » 40,10 »
299. Busoli Renata » 40,05 »
300. Silvetti Luigia, nata nel 1922 » 40,00 »
301. Furgeri Sara, nata nel 1928 » 40,00 »
302. Aureggi Darma, nata nel 1931 » 40,00 »
303. Genovesi Silvia » 39,90 »
304. Maietti Virginia » 39,70 »
305. Cavicchi Dolores » 39,25 »
306. Rossi Clotilde » 39,20 »
307. Casale Liliana » 39,15 »
308. Baldini Adele » 39,05 »
309. Spinelli Benita » 39,00 »
310. Sclavi Irene » 38,75 »
311. Chiosi Anna Maria » 38,30 »
312. Gola Adele » 38,20 »
313. Donati Maria Josè » 38,10 »
314. Toccagni Amalia » 38,00 »
315. Agazzi Giovanna » 37,70 »
316. Serventi Lidia » 37,65 »

317. Bragadini Liliana . . . punti 37,30 su 100
318. Brambilla Anna . » 36,75 »
319. Caprotti Clementina » 36,50 »
320. Fusar Bassini Enrichetta, nata nel 1927 . » 36,20 »
321. Colosio Carmela, nata nel 1929 » 36,20 »
322. Benzi Elena » 36,00 »
323. Avignone Druetto Florinda » 35,40 »
324. Colotti Lucia, nata nel 1927 . » 35,00 »
325. Dalla Villa Bruna, nata nel 1928 » 35,00 »
326. Poggi Luisa, nata nel 1929 » 35,00 »
327. Moretti Maria, nata nel 1930 » 35,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 20 luglio 1954

Il prefetto: CAPPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. S/4960 Div. 3ª del 20 luglio 1954, col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a n. 19 posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1952, bandito con decreto prefettizio n. 120575 Div. 3ª del 31 gennaio 1953, modificato con decreto prefettizio n. S/560 Div. 3ª del 30 gennaio 1954;

Viste le domande delle singole candidate, con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso sopracitato, ed assegnate alle condotte per ciascuna rispettivamente indicate:

1) Gandolfi Zuma: Milano, un posto di riparto;
2) Magnani Giuseppina, Milano, un posto di riparto;
3) Quarantani Maria: Milano, un posto di riparto;
4) Mancadori Amelia: Cusano Milanino;
5) Arienti Giuseppina: Seregno, prima condotta;
6) Brivio Maria: Trezzo sull'Adda;
7) Gelmi Luigia: Novate Milanese;
8) Colombo Eugenia: Renate Veduggio;
9) Ferraretti Anna: Lainate;
10) Varalli Pierina: Macherio;
11) Biancardi Maria: Assago;
12) Rauccio Rita: Villanova Sillaro;
13) Tajè Ezia: Nova Milanese;
14) Riboni Amelia: Casalpusterlengo, seconda condotta;
15) Pariani Albina: Masate. Basiano;
16) Tacchi Maria: S. Martino in Strada;
17) Varesi Severina: Casalmaiocco, Dresano, Sordio;
18) Rosa Olga: Mesero;
19) Maiocchi Adriana: Ornago.

Nessuna condotta viene assegnata alle concorrenti Trisoglio Antonia e Lombardo Carmela in quanto, quelle dalle stesse richieste, sono state assegnate a candidate che le precedono in graduatoria.

I Sindaci dei Comuni soprasegnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 22 luglio 1954

Il prefetto: CAPPA

(3839)

PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il decreto prefettizio del 27 dicembre 1948, n. 38970/2, con il quale si bandiva pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti in Provincia;

Visti gli atti del concorso e la relativa graduatoria degli idonei predisposta dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità in data 30 aprile 1952, n. 20443.2/3263;

Ritenuto che il concorso ha avuto regolare espletamento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Squartini dott. Augusto . punti 267,30
2. Meringola dott. Angelo . . » 241,00
3. Di Leo dott. Umberto . . . » 228,55
4. De Caro dott. Antonio . » 226,75
5. Bentivenga dott. Giuseppe » 218,25
6. Gentile dott. Oscar . » 216,40
7. Settembrini dott. Domenico » 215,10
8. Iulia dott. Salvatore . » 192,10
9. Cammeralla dott. Bruno . » 191,90
10. Chidichimo dott. Ermanno » 188.20
11. Pizzo dott. Giuseppe . » 179,10
12. Pagliaro dott. Fortunato . . » 178,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 19 luglio 1954

Il prefetto: LO MONACO

(3927)

PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario capo direttore del pubblico macello del comune di Massa-Carrara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visto il proprio decreto n. 6356 in data 13 giugno 1950, con il quale fu indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario capo direttore del pubblico macello del comune di Carrara;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20443.2/8868, in data 16 dicembre 1953;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei sanitari candidati risultati idonei al concorso indicato nelle premesse:

1. Davini dott. Gedeone punti 149.695 su 200
2. Biggi dott. Pietro . » 139,750 »
3. Ciberti dott. Alessandro » 126,800 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Massa, addì 27 luglio 1954

Il prefetto: LA SELVA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami, al posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello del comune di Carrara, bandito con decreto prefettizio n. 6350 del 13 giugno 1950;

Considerato che occorre provvedere alla assegnazione del predetto posto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Gedeone Davini è dichiarato vincitore del concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello del comune di Carrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Massa, addì 27 luglio 1954

Il prefetto: La Selva

(3863)

PREFETTURA DI BARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 27498 Div. 3/1 del 4 giugno 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 1° luglio 1954, con cui si provvedeva alla dichiarazione dei vincitori del concorso per due posti di veterinario condotto, bandito con decreto prefettizio n. 110 del 13 gennaio 1953;

Visto che con dichiarazione in data 8 luglio 1954, il dottor La Rotonda Attilio fu Donato, primo graduato ed assegnatario della condotta veterinaria di Bari, ha rinunziato alla condotta stessa;

Viste le domande presentate dai candidati e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

A modifica del precitato provvedimento n. 27498 del 4 giugno 1954;

Decreta:

I sottoindicati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso bandito con D. P. n. 110 del 13 gennaio 1953 e sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Quaranta Nicola di Demetrio (secondo in graduatoria): Bari;

2) Rizzi Giovanni di Francesco (terzo in graduatoria) Turi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 29 luglio 1954

Il prefetto: Carta

(3907)

PREFETTURA DI PIACENZA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il decreto prefettizio n. 9947 in data 1° aprile 1954 col quale il dott. Balestrazzi Vittore di Tullo, venne dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Ottone-Zerba-Cerignale;

Vista la dichiarazione di rinunzia presentata dal predetto sanitario in data 30 aprile 1954;

Visto, altresì, il decreto prefettizio n. 14635 in data 8 giugno 1954, col quale il dott. Corbellini Arnaldo di Raffaele, già titolare della condotta veterinaria di San Pietro in Cerro, veniva dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Lugagnano-Vernasca-Morfasso;

Ritenuto, pertanto, doversi provvedere all'assegnazione delle condotte di Ottone-Zerba-Cerignale e San Pietro in Cerro, rimaste vacanti, rispettivamente al dott. Sali Giovanni di Achille e al dott. Martino Venceslao di Celestino, candidati che seguono immediatamente nella graduatoria di merito e che hanno altresì dichiarato di accettare le condotte stesse;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. Il dott. Sali Giovanni di Achille, residente a Piacenza via Millo, 14, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Ottone-Zerba-Cerignale.

2. Il dott. Martino Venceslao di Celestino, residente a Varano de' Melegari, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di San Pietro in Cerro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 28 luglio 1954

Il prefetto: Ottaviano

(3908)

PREFETTURA DI CHIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di dirigente del Dispensario antivenereo del comune di Ortona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il decreto prefettizio n. 15984 in data 18 maggio 1954, con cui è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di dirigente del Dispensario antivenereo del comune di Ortona;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Vista la designazione dell'Ordine dei medici della provincia di Chieti;

Visto l'art. 4 del decreto Ministeriale 30 novembre 1937;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso specificato in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Puglisi dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Gaglio dott. Luigi, medico provinciale;

Pistuddi prof. Alberto, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Pescara;

Cerri prof. Battista, primario del reparto dermoceltico dell'Ospedale civile di Pescara;

Ciccarone dott. Giovanni, rappresentante dell'Ordine dei medici di Chieti.

Segretario:

De Sanctis dott. Ary, funzionario dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

La Commissione avrà la sua sede in Pescara presso l'Ospedale civile ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Chieti, addì 22 luglio 1954

Il prefetto: Caso

(3862)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.